



## ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Piazza dei Martiri, 8 - 32100 Belluno - Telefono 0437 944545 - Fax 0437 292670  
E-Mail : posta@ordinefarmacistibelluno.it – Pec: ordinefarmacistibl@pec.fofi.it

Prot. n. 202000146/of - Circ. n.85  
Belluno, 01/04/2020

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO  
*Loro Indirizzi Mail*

**OGGETTO: COVID-19 ENPAF: Indennità per i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria - Decreto interministeriale 28 marzo 2020**

Cari colleghe e colleghi,

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 28 marzo 2020, in attuazione dell'art. 44, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, **ha previsto l'erogazione di una indennità una tantum pari a 600 euro per il mese di marzo, a favore dei professionisti iscritti agli Enti di previdenza di categoria, farmacisti inclusi, in relazione alla situazione di emergenza determinatasi per l'epidemia COVID-19.**

L'erogazione dell'indennità, anticipata dalle Casse dei professionisti ma a carico del bilancio dello Stato, con il limite di spesa di 200 milioni di euro, è destinata ai professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo o libero professionale, **che non siano pensionati**, in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- a) abbiano percepito, nell'anno 2018, un reddito complessivo, al lordo di eventuali canoni di locazione di immobili ad uso abitativo in regime di "cedolare secca" o di "locazioni brevi", non superiore a **35.000,00 euro** e abbiano subito **una limitazione** della propria attività in conseguenza dell'emergenza COVID-19;
- b) abbiano percepito, nell'anno 2018, un reddito complessivo, al lordo di eventuali canoni di locazione di immobili ad uso abitativo in regime di "cedolare secca" o di "locazioni brevi", compreso tra **35.000,00 euro e 50.000,00 euro** ed abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero – professionale.
  - 1) per cessazione dell'attività si intende **la chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;**
  - 2) per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si intende **una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.** In questo caso, il reddito viene individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

La domanda per ottenere l'indennità deve essere presentata **a partire dal 1° aprile 2020** all'Enpaf, utilizzando il modulo pubblicato sul sito internet dell'Ente e allegando copia di undocumento di identità in corso di validità.

L'interessato dovrà presentare l'istanza assumendo la responsabilità penale della veridicità delle proprie dichiarazioni, ai sensi del DPR n. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà.

Si precisa che il richiedente non deve essere percettore delle indennità previste dagli articoli 19,20,21,22,27,28,29,30,38 e 96 del decreto legge n. 18/2020, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge n. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019.

Le domande non correttamente e completamente compilate o prive del documento di identità o presentate dopo il 30 aprile 2020 saranno considerate inammissibili.

La trasmissione delle domande dovrà essere effettuata **esclusivamente** all'indirizzo di posta PEC dell'Enpaf [posta@pec.enpaf.it](mailto:posta@pec.enpaf.it)

La domanda deve essere presentata ad un solo Ente di previdenza.

Con le precise limitazioni sopraindicate, oggetto di autocertificazione e soggette al successivo controllo dell'Agenzia delle Entrate, **possono accedere alla indennità tutti i farmacisti che:**

- a) non siano lavoratori dipendenti;
- b) non siano disoccupati temporanei e involontari;
- c) non siano titolari di impresa (o soci o collaboratori di impresa familiare) già percettori dell'indennità prevista dall'art. 28 del dl n. 18/2020.

Dunque, spetta solo ai:

- ➔ titolari, soci, associati agli utili e collaboratori di impresa familiare (farmacia privata);
- ➔ titolari, soci, associati agli utili e collaboratori di impresa familiare (parafarmacia);
- ➔ iscritti esercenti attività professionale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con partita IVA (non iscritti alla Gestione Separata);
- ➔ esercenti attività professionale nell'ambito di una borsa di studio (senza iscrizione alla Gestione Separata).

Si ribadisce che l'indennità in oggetto ha la funzione di sostegno del reddito di tutti i liberi professionisti, a valere sul "Fondo per il reddito di ultima istanza", danneggiati sul piano economico dal virus Covid-19.

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Ester Pierobon

IL PRESIDENTE  
Dott. Alessandro Somacal

